

J.E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il - 6 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 619 del 2 SET. 2005

Oggetto: Giudice di Pace di San Giorgio La Molara – Giudizio Vinciguerra Pasquale c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno due del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 11/05/05; Giudice di Pace di San Giorgio La Molara il Sig. Vinciguerra Pasquale conveniva in giudizio questa Amministrazione per l'opposizione verbale al C.d.S. elevato dalla Polizia Provinciale;

Con determina n.525/1/2005; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi al Giudice di Pace di San Giorgio La Molara notificato il 11/05/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 525/1/2005.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore ~~Avvocatura~~
(Avv. Vincenzo Catalano)

Av. V. Catalano

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.525/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi al Giudice di Pace di San Giorgio La Molara notificato il 11/05/05; dal Sig. Vinciguerra Pasquale c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 772 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 6 SET. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 23 SET. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 23 SET. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 24 SET. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il _____	prot. n. <u>ES 8025</u>
il _____	prot. n. <u>26.9.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione 7493
F-9.05
Conferenze Capipubb

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA
RICORSO EX ART. 22 L.689/ 81

Il Sig. Vinciguerra Pasquale, nato ad Avellino il 10.06.1964 e residente in Ariano Irpino alla via Villa Caracciolo n. 31, elettivamente domiciliato in S. GIORGIO LA MOLARA presso lo studio dell'avv. ~~F. FRANCESCO FUSCO~~, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente ricorso dal p. avv. Marianna Vinciguerra dichiara di proporre, come in effetti propone,

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n. 1168 della Polizia Provinciale di Benevento del 24.03.2005, con il quale è stata contestata al ricorrente la pretesa violazione della norma di cui all'art. 142, co.8, ed irrogata la sanzione pecuniaria di €. 286,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della "decurtazione di due punti dalla patente di guida del ricorrente".

IN FATTO

Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe, gli agenti della Polizia Provinciale di Benevento, in data 24.03.2005, contestarono al sig. Vinciguerra Pasquale la violazione di cui all' art. 142 c.8 Cod. della Strada perché, quale: "conducente del veicolo trattore Iveco targato CH 333 GB, nel Comune di Buonalbergo al Km. 29+500 della SS. 90 BIS, circolava ad una velocità di Km/h 76, decurtata da tolleranza del 5% pari a velocità effettiva di km/h 71. Rilevazione effettuata da disco cronotachigrafo del 24.03.2005 alle ore 16.10 partenza Ariano Irpino h. 03,20. Da detta violazione vengono decurtati inoltre punti due- ai sensi dell'art. 142 co. 11. la sanzione raddoppia. Velocità sulla strada indicata è di 50 Km/h.

p. avv. Marianna Vinciguerra
Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, congiuntamente e disgiuntamente conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare con premessa di rito, quale procuratore a conoscenza dei fatti di causa, di rinunciare all'azione o alla domanda, di nominare sostituti, di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di riscuotere somme, di promuovere riassunzioni, di sottoscrivere il presente atto e gli altri tuti delle procedure.
Valga il presente mandato anche per l'eventuale giudizio d'appello nonché per l'eventuale procedura esecutiva in ogni sua fase ed inoltre per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, per l'eventuale ricorso per declaratoria di fallimento
Eleggo domicilio nello studio della Avv. ~~F. FRANCESCO FUSCO~~

S. GIORGIO LA MOLARA

E' TOLE
P. AVV.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

***DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 113 MAGGIO 2005
Il Funzionario di Cancelleria
IL CANCELLIERE - 83
Dorati LOREDANA

Con il presente atto il Sig. Vinciguerra Pasquale, ut supra, ricorre al Giudice di Pace di San Giorgio la Molara, per l' annullamento e revoca del detto verbale, per i seguenti motivi:

1. In via preliminare si eccepisce la illegittimità del verbale impugnato per carenza ed assenza del potere dell' Organo accertatore.

In base alla normativa che regola i poteri e le competenze attribuite agli organi della Polizia Provinciale (Art. 12 n. 1 lettera d-bis del codice della strada) gli agenti accertatori hanno competenza e potere di irrogare sanzioni, a seguito di violazione del codice della strada, solo all'interno del territorio della Provincia di appartenenza.

Sta di fatto che la presunta infrazione contestata al Vinciguerra è stata contestata al Km 29+500 della SS 90 Bis: i verbalizzanti individuano nel Comune di Buonalbergo (BN) quello in cui rientrerebbe tale chilometrica: ciò è errato in quanto è certo ed incontestabile che il Km. 29+500 rientra nell' ambito territoriale del Comune di Casalbore (AV).

Il ricorrente, in data successiva alla presunta violazione, richiedeva alla stessa Polizia Provinciale di Benevento, ai sensi della Legge 241/90, di essere informato sul territorio di appartenenza della chilometrica 29+500 della SS 90 Bis.

La Polizia Provinciale di Benevento comunicava, con Racc/ Ar del 20-04-2005, prot. 1162, al sig. Vinciguerra che, da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tecnico Provinciale e il Compartimento ANAS della Campania, la chilometrica 29+500 della SS 90 Bis, rientra nell'ambito territoriale del Comune di Casalbore (AV).

Da tanto consegue la assoluta carenza ed assenza di poteri della Polizia Provinciale di Benevento a contestare la violazione dell'art. 142 comma 8 del

Codice della Strada al Km 29+500 della SS 90 Bis, in quanto rientrante nell'ambito territoriale del Comune di Casalbore che fa parte della Provincia di Avellino.

Tale eccezione è preliminare ed assorbente di ogni ulteriore valutazione.

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia come il verbale impugnato presenta vizi di natura formale e sostanziali tali da privarlo di ogni validità ed efficacia:

2) nullità per incompleta e poco chiara descrizione della violazione

Contrariamente a quanto impone l'art. 201, co.I, del C.d.S., il verbale de quo non riporta gli estremi precisi e dettagliati della violazione commessa: nè precisa, con esattezza, il tipo di strada e la direzione di marcia del Vinciguerra.

3) nullità per erronea indicazione dell'organo competente per la proposizione del ricorso.

Nel caso de quo la presunta violazione risulta commessa al Km 29+500 della SS 90 Bis.

Tale chilometrica, come detto, rientra nell'ambito territoriale del Comune di Casalbore (AV): da tanto consegue che è errata l'indicazione del Prefetto di Benevento quale organo davanti a cui poter proporre ricorso e conseguentemente del Giudice di Pace, competente territorialmente per il Comune di Buonalbergo, dove proporre l'opposizione.

Di contro (per la Km. 29,500) doveva essere indicato il Prefetto di Avellino

per l'esame dell'eventuale ricorso e conseguentemente il Giudice di Pace di

Ariano Irpino, quello competente per l'eventuale opposizione.

3) nullità per genericità ed incompletezza del verbale

Si deve, altresì, osservare come l'atto notificato sia affetto da genericità ed incompletezza a causa del suo "confezionamento" su modulo prestampato (citante normative non più vigenti) ed adattato ad innumerevoli ed indefinite contestazioni di violazioni al codice della strada.

Tali infrazioni, tuttavia, presentano caratteri diversi nelle singole fattispecie e le relative verbalizzazioni richiedono una dettagliata descrizione in fatto ed una specifica e congrua motivazione in diritto.

4) nullità del verbale in quanto il cartello stradale indicante il limite di velocità è privo degli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Il cartello stradale, con cui si è dato avviso agli automobilisti del limite di velocità consentito sul tratto di strada che ci occupa, è carente degli estremi dell'ordinanza di apposizione.

L'art. 77, co. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecu-

zione e di attuazione del nuovo codice della strada), dettando norme generali sulla segnaletica verticale, dispone che sui segnali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo), ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, sul retro, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Si tratta di una norma importante che viene, troppo spesso, disattesa e non applicata dagli Enti proprietari delle strade. Pertanto, tale decreto doveva essere espressamente indicato per ogni tratto della strada a cui lo stesso fa riferimento, oltre ad essere ripetuto ogni qual volta vi è ripetuto il relativo segnale verticale di divieto. (Giudice di Pace di Roma, sez. IV, sent. 26.02.2004)

E' necessario, quindi, che, a monte, esista un provvedimento che attribuisca

efficacia prescrittiva ad un segnale che, altrimenti, resterebbe incapace di

spiegare i propri effetti.

Di pari gravità risulta poi l'operato degli agenti, laddove hanno rilevato contravvenzioni senza preventivamente verificare la regolarità della segnaletica.

5) infondatezza della violazione accertata per inesatta ed erroneo rilevamento della velocità indicata nel cronotachigrafo.

Dal verbale di accertamento si evince che il conducente circolava ad una velocità di km/h 76, che decurtata da tolleranza del 5%, portava ad individuare una velocità effettiva di km/h 71.

Da un'attenta analisi del cronotachigrafo risulta evidente l'errore in cui sono incorsi i verbalizzanti.

Al momento dell'infrazione la velocità tenuta dal ricorrente in quel tratto di strada era di km/h 61 che decurtata da tolleranza del 5%, porta ad velocità effettiva di km/h 56".

Quindi il ricorrente avrebbe dovuto essere sanzionato con la multa di importo inferiore.

In particolare il ricorrente, pertanto, non avrebbe violato l'art. 142 com. 8 cod. della strada (superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h), che prevede quale sanzione amministrativa il pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 e come sanzione accessoria la decurtazione di punti 2 dalla patente di guida, ma l'art. 142 com. 7 cod. della strada (superamento dei limiti di velocità di non oltre 10 km/h) che prevede come sanzione amministrativa il pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55, e nessuna sanzione accessoria.

Per i motivi sopra esposti il Sig. Vinciguerra Pasquale, come sopra rappresentato e difeso, chiede che il Giudice di Pace adito, ai sensi degli artt. 22 e 23

della legge 24.11.1981 n. 689, previa fissazione dell'udienza per la comparizione della parti, voglia accogliere la presente opposizione e:

1. in via cautelare disporre la immediata sospensione del verbale di accertamento n. 1168 del 24.03.2004;

2. dichiarare la illegittimità del verbale impugnato per carenza ed assenza del potere dell' Organo accertatore;

3. nel merito dichiarare illegittima, per i motivi innanzi illustrati, e conseguentemente revocare la sanzione pecuniaria di €. 286,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della "decurtazione di due punti dalla patente di guida del ricorrente";

4. condannare l'opposta amministrazione al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Si allega alla produzione di parte :

- a) copia del verbale di accertamento;
- b) Copia Carta di circolazione;
- c) Copia patente guida;
- d) Originale cronotachigrafo;
- e) Racc. a/r del 20.04.05 della Polizia Provinciale di Benevento.

Ariano Irpino, 11.05.2005

p.Avv. Vinciguerra Marianna

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

13/05/2005
13-5-05
Cancelleria